

# dossier

Maggio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

---

Atto del Governo n. 169

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 144



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 211

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titoli I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti</i> ) .....	7
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi</i> ) .....	8
Articolo 4 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni</i> ).....	11
Articolo 5 ( <i>Disposizioni finali</i> ).....	11
Articolo 6 ( <i>Abrogazioni</i> ) .....	11
Articolo 7 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegati</i> ).....	12
Articolo 8 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	13



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	169	
<b>Titolo breve:</b>	Rifiuti di imballaggio	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	13 <sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva	
<b>Commissione competente:</b>	1 <sup>a</sup> Affari costituzionali, 5 <sup>a</sup> Bilancio, 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo e 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea in sede osservazioni	VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e V Bilancio

---

### PREMESSA

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 117 del 2019 “Legge di delegazione europea 2018” – reca il recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

#### Articolo 1

***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titoli I Gestione dei rifiuti -Capo I Disposizioni generali)***

L'articolo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte riferita alla gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Il comma 1 modifica l'articolo 177 inerente il campo di applicazione e le finalità, enfatizzando l'indirizzo complessivo della direttiva verso lo sviluppo dell'economia circolare.

**La RT** afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 178-*bis* che disciplina la responsabilità estesa del produttore e introducono l'articolo 178-*ter* relativo ai requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Tra l'altro si prevede che le amministrazioni interessate dall'articolo 177 provvedano agli adempimenti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, si prevede

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eserciti la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, in particolare, il Ministero: raccoglie i dati trasmessi dai produttori; analizza i bilanci ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie; analizza la determinazione del contributo ambientale; controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma. Si istituisce il Registro nazionale dei produttori presso il Ministero medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**La RT**, con riferimento all'intero provvedimento, afferma che gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale, né locale) in quanto sono in capo ai produttori, i quali in applicazione del principio comunitario di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

Nello specifico la RT afferma che le norme costituiscono disciplina che impone obblighi e oneri in capo ai produttori che immettono nel mercato nazionale i loro prodotti e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla istituzione del registro nazionale dei produttori, funzionale alla vigilanza esercitata dal MATTM, la RT evidenzia che esso può costituire una sezione specifica del medesimo registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-*bis*, i cui costi di funzionamento sono posti a carico degli operatori. Per le funzioni di vigilanza la RT fa rinvio alla vigente disciplina di cui all'articolo 206-*bis* che prevede espressamente l'addebito dei costi ai sistemi collettivi.

Il comma 4 modifica l'articolo 179 concernente i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, chiarendo in quali casi e ipotesi sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità delineato della gerarchia dei rifiuti.

**La RT** afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 180 che disciplina la prevenzione della produzione di rifiuti. In particolare, si rafforza il Programma nazionale di prevenzione adottato dal Ministero dell'ambiente con un decreto interministeriale e si prevede un unico piano nazionale di prevenzione senza obbligatoria pianificazione a livello regionale. Inoltre, il Programma nazionale di prevenzione conterrà ulteriori misure tra cui quelle relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e della riduzione dello spreco alimentare. Si recepisce l'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. A tal fine, si prevede una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale mentre è attribuito all'ISPRA il monitoraggio dell'attuazione della disposizione. In aggiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel programma nazionale e le misure sul riutilizzo. Infine, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllino e

valutino le misure di prevenzione dei rifiuti alimentari. L'articolo è corredato di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** afferma che la disposizione relativa all'adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ha natura esclusivamente ordinamentale e non determina alcun effetto sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda i contenuti del nuovo Programma nazionale di prevenzione, la RT sottolinea che la disposizione ha una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

La RT evidenzia che per quanto concerne le campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione e alla dispersione dei rifiuti si tratta di attività con oneri a carico dei privati rispetto alle quali il Ministero svolge un ruolo di mero stimolo e supporto senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti, la RT fa presente che è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale.

Infine, con riferimento all'attività di accertamento delle violazioni, secondo la RT si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli organi di polizia amministrativa, pertanto saranno posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 181 inerente la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. In particolare, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle politiche agricole, le regioni, gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o, laddove questi non siano costituiti, i comuni adottano le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori, agevolando ove possibile, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo. Vengono individuati gli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché le modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati. Rispetto all'articolo 181 sostituito il nuovo articolo non è corredato di apposita clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 sostituisce l'articolo 182-ter concernente i rifiuti organici. In particolare, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le Regioni, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, siano tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici. Si individua un obbligo per il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni di promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione anche attraverso gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti nonché quella urbanistica. Infine, si prevede che le regioni promuovano la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti da rifiuti.

**La RT** afferma che si è ritenuto di dover richiamare le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni a privilegiare la prevenzione dei rifiuti anche nel campo della gestione dei rifiuti organici come richiesto dalla direttiva in tema di riduzione del *food waste* e provvedere in secondo luogo al riciclaggio degli stessi. La disposizione ricalca la precedente, con il rinvio alle amministrazioni di cui sopra. Per la RT le competenze sono le stesse già in capo ai ministeri e alle regioni e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto è stata mantenuta la previgente clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 8 modifica l'articolo 183 relativo alle definizioni introducendo le definizioni di "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "rifiuti organici", "rifiuti alimentari", "recupero di materia", "riempimento", "deposito temporaneo prima della raccolta"

**La RT** afferma che la disposizione è di natura ordinamentale ed è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 9 modifica l'articolo 184 riguardante la classificazione dei rifiuti riformulando alcune classificazioni. Tra l'altro si prevede l'adozione da parte del sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale di linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei rifiuti e si individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto competente tenuto ad effettuare la notifica prevista dall'articolo 7 della direttiva 2008/98 in favore della Commissione europea.

**La RT** afferma che la disposizione è di natura ordinamentale ed è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 10 modifica l'articolo 184-*bis* recante la disciplina applicabile al sottoprodotto. In particolare, si agevola l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e facilitando gli accordi produttivi fra industrie.

**La RT** afferma che la disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati che adottano misure volte a ridurre l'uso delle risorse naturali e ad avviare pratiche replicabili di simbiosi industriale.

Il comma 11 modifica l'articolo 184-*ter* che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, prevedendo particolari prescrizioni in capo alle persone fisiche o giuridiche.



**La RT** afferma che il tema della cessazione della qualifica di rifiuto afferisce al trattamento di rifiuti per recuperare materia e reimmettere un nuovo "prodotto" o "sostanza" nel ciclo produttivo. Conseguentemente, l'End of Waste genera percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi principi cardine, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Per la RT la disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.

Il comma 12 modifica l'articolo 185 che stabilisce le esclusioni dal campo di applicazione.

**La RT** afferma che la disposizione è di natura ordinamentale ed è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 13 inserisce l'articolo 185-*bis* recante la disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta.

**La RT** afferma che la disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.

Il comma 14 sostituisce l'articolo 188-*bis* concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti. In particolare, si prevede a livello nazionale la presenza di un Registro elettronico nazionale, istituito dall'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e la realizzazione di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti al fine di ottenere un flusso di dati riguardanti i rifiuti per l'intero territorio geografico dello Stato. Si demanda ad un atto regolamentare la definizione e la modalità di organizzazione e funzionamento del Registro. Con decreto ministeriale sono individuate, in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali. Si delinea la struttura del Registro quale piattaforma digitale realizzata e gestita con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori. In particolare, il Registro è articolato in: a) una sezione Anagrafica; b) una sezione Tracciabilità. I decreti attuativi disciplinano anche l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema.

**La RT** segnala che l'istituzione del registro elettronico nazionale, già disposta ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, è già stata finanziata con le risorse stanziare dall'articolo 6, comma 3-*quater* del richiamato decreto-legge, il quale ha attribuito per gli oneri di istituzione la somma di 1,61 milioni di Euro. Per la RT, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 modifica l'articolo 190 relativo ai registri di carico e scarico. In particolare, sono previste le indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, quale strumento gestionale in capo agli operatori, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, anche al fine di poter interagire con il Registro Elettronico Nazionale.

**La RT** afferma che la disposizione inerisce gli obblighi delle imprese e degli operatori e pertanto non costituisce un onere a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva in generale che le norme nel complesso prevedono in capo alle Amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA, Regioni, enti di governo d'ambito territoriale ottimale, comuni ecc.) una serie di attività e compiti per i quali la RT assicura l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica e l'espletamento delle citate incombenze mediante le risorse previste a legislazione vigente. A tal proposito, al fine di meglio chiarire i profili finanziari discendenti dalla norma, ovvero gli oneri connessi e le relative risorse previste a legislazione vigente a copertura, appare opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio.

In relazione alle nuove funzioni di vigilanza e controllo attribuite dall'articolo 178-ter, comma 4, si osserva che il rinvio all'articolo 206-bis operato dalla RT, per cui i relativi costi sono addebitati ai sistemi collettivi, non sembra poter operare dato che il comma 6 dell'articolo 206-bis fa riferimento all'onere derivante dalle funzioni di vigilanza e controllo "di cui al presente articolo", non potendo dunque riferirsi alle funzioni di cui al nuovo articolo 178-ter. Appare dunque necessario un chiarimento sulla neutralità delle nuove funzioni di vigilanza e controllo oppure andrebbe valutata una modifica normativa.

Si evidenzia che nei nuovi testi degli articoli 181, 182-ter sono state espunte le singole clausole di invarianza presenti nei testi vigenti, anche se per l'intero provvedimento in esame è prevista analoga clausola all'articolo 8. Inoltre, i compiti attribuiti agli enti pubblici dai nuovi testi differiscono spesso da quelli vigenti. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 181 affida ad enti pubblici di vario livello compiti di promozione della preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero mentre il testo vigente fa riferimento ai criteri con i quali i comuni realizzano la raccolta differenziata; il nuovo testo dell'articolo 182-ter prevede misure di incentivo del riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici, di promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione e della produzione e utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici mentre il testo vigente fa riferimento a misure volte a incoraggiare raccolta differenziata, trattamento e riutilizzo dei rifiuti organici. Sembrano quindi opportune più puntuali delucidazioni sulla sostenibilità di tali attività a valere delle risorse disponibili.

Andrebbe poi assicurato che le attività in capo ai comuni, quali la predisposizione di punti di raccolta da parte dei centri di raccolta comunale e la promozione delle attività

di compostaggio sul luogo di produzione, siano effettuabili nell'ambito delle risorse a bilancio disponibili allo scopo.

Con riferimento alle attività e ai servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni per le quali è prevista la copertura dei costi a carico degli operatori privati, andrebbe assicurato che il sistema tariffario sia tale da prevederne sia la copertura integrale dei costi sia l'allineamento temporale nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Relativamente all'istituzione del registro elettronico nazionale (articolo 188-*bis*), atteso che la sua istituzione è già stata finanziata con le risorse stanziata dall'articolo 6, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018 per 1,61 milioni di euro nel 2019 e a decorrere dal 2020 con i contributi a carico degli operatori, andrebbe chiarito: 1) se il Registro è stato effettivamente istituito nel 2019 o in caso contrario se le risorse sono ancora disponibili; 2) se l'ulteriore disciplina prevista dal nuovo articolo 188-*bis*, che prevede tra l'altro l'interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese, non determini nuovi oneri e in ogni caso se essi possano essere coperti dai versamenti effettuati dagli operatori, considerato anche che gli importi sono aggiornati ogni tre anni (cfr. DL 135/2018, art.6, co. 3-*quater*) e quindi non sarebbe possibile un loro incremento nell'immediato.

Il medesimo chiarimento andrebbe fornito anche con riferimento all'istituzione del Registro nazionale dei produttori, previsto sempre dall'articolo 178-*ter*, comma 6 a cui è associata specificamente una clausola di invarianza d'oneri. In tal caso, la RT afferma che esso può costituire una sezione specifica del menzionato Registro elettronico nazionale, già previsto dall'articolo 6 del D.L. 135/2018. Tuttavia, andrebbe chiarito se la previsione di tale nuovo registro dei produttori non faccia aumentare gli oneri che erano stati previsti al momento della istituzione.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)***

Il comma 1, nell'introdurre l'articolo 198-*bis*, prevede che il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare predisponga il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Inoltre, si definisce il contenuto del Programma e i termini per la sua approvazione e aggiornamento. Il programma definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni e province autonome si attengono nella elaborazione dei piani regionali.

Il comma 2 novella l'articolo 199 determinando le modalità di approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e ne amplia il contenuto, prevedendo tra l'altro, in aggiunta ai contenuti già prescritti: la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti; un sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; criteri di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento e, al contrario, dei luoghi adatti; misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.

Inoltre, si prevede (art.199, co.11) l'utilizzo della piattaforma telematica "MonitorPiani" per le comunicazioni tra le Regioni e le province autonome e il Ministero dell'ambiente circa l'adozione o la revisione dei piani di gestione regionali e dell'attuazione delle misure previste dai piani. La

piattaforma è utilizzata per le informazioni inerenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Inoltre, l'ISPRA ha accesso alla piattaforma telematica per i dati di competenza.

Il comma 3 modifica l'articolo 205 disciplinando la raccolta dei rifiuti differenziati e prevedendo alcune deroghe. Si dispone, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la demolizione selettiva.

Il comma 4 introduce l'articolo 205-bis inerente le Regole per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Tra l'altro si stabiliscono una serie di regole che deve seguire l'ISPRA per la verifica di alcuni obiettivi.

**La RT** afferma che le norme in esame sono di tipo ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente ai piani regionali di gestione dei rifiuti la RT ne sottolinea la competenza specifica delle amministrazioni regionali. Con riferimento alle funzioni attribuite all'ISPRA la RT evidenzia che le stesse rientrano nell'ambito della convenzione già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Al riguardo**, relativamente all'utilizzo della piattaforma "MonitorPiani" andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità di realizzazione di tale piattaforma e se per le funzioni previste dalla presente disposizione la stessa necessita di eventuali modifiche, escludendo eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle competenze delle regioni in merito ai piani regionali, andrebbe confermato che le stesse possano essere esercitate nell'ambito delle risorse previste a valere sui bilanci regionali disponibili allo scopo, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi)***

I commi 1 e 2 apportano modifiche alla rubrica dell'articolo 217 e all'elenco delle definizioni afferenti alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il comma 3 modifica l'articolo 218 inserendo le definizioni concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il comma 4 modifica l'articolo 219 relativo ai criteri informatori dell'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio. In particolare, vengono introdotti nuovi criteri quali quelli per l'utilizzo di strumenti economici finalizzati ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti<sup>1</sup>, incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili. Si pone in capo ai produttori ed utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori.

---

<sup>1</sup> L'allegato L-ter, inserito dal successivo articolo 7, reca esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti: 1) tasse e restrizioni 2) tariffe puntuali 3) incentivi fiscali per la donazione di prodotti 4) responsabilità estesa del produttore 5) sistemi di cauzione-rimborso 6) investimenti in infrastrutture 7) appalti 8) eliminazione delle sovvenzioni 9) misure fiscali o altri mezzi 10) sostegno alla ricerca e innovazione 11) utilizzo delle migliori tecniche 12) incentivi economici 13) campagne di sensibilizzazione 14) sistemi di coordinamento 15) dialogo e cooperazione tra le parti.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 219-*bis* relativo al sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi. In particolare, si estende a tutti gli imballaggi la finalità di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Inoltre, si prevede che con decreto ministeriale siano adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo degli imballaggi, anche attraverso l'impiego di premialità e di incentivi economici.

Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 220 relativo agli obiettivi di recupero e di riciclaggio. In particolare, si introducono nuove disposizioni in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Il comma 7 modifica l'articolo 222 inerente la raccolta differenziata e gli obblighi della pubblica amministrazione. In particolare, vengono aggiornati gli obblighi della pubblica amministrazione (enti di governo d'ambito territoriale o Comuni) relativi alle operazioni di raccolta differenziata. Tra l'altro si prevede di porre i costi per tale servizio a carico dei produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all'80%. Tali somme dovranno essere versate ai bilanci comunali con destinazione vincolata, in modo da coprire parte dei costi del servizio e quindi della TARI a carico dei cittadini. Infine, è stato previsto che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni garantiscano la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti.

Il comma 8 sostituisce l'articolo 227 concernente i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto. In particolare, si fa rinvio alla disciplina vigente per i rifiuti RAEE e le pile, i rifiuti sanitari e veicoli fuori uso, ove non siano applicabili le disposizioni contenute nel presente titolo II.

**La RT** nella parte riferita al provvedimento nel suo complesso afferma che gli strumenti finanziari indicati nell'allegato *L-ter*, sono una trasposizione nell'ordinamento nazionale degli strumenti che l'UE identifica nell'allegato *IV-bis* della direttiva e che ritiene conformi al rispetto della concorrenza del mercato interno. In questo quadro quindi si tratta di recepire solo gli strumenti che sono ritenuti idonei dalla UE per il settore e non già specifiche misure finanziarie o incentivi o regimi di aiuto.

Nello specifico la RT con riferimento ai commi 1, 2 e 8 afferma che le disposizioni sono di tipo ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 3 la RT si limita a descrivere la norma.

Relativamente al comma 4 la RT evidenzia che gli obblighi di informazione ai consumatori sono stati posti in capo ai produttori ed utilizzatori. La Relazione illustrativa sempre con riferimento a tale disposizione sottolinea che l'introduzione del riferimento agli strumenti economici e finanziari consente al Governo di poter attivare specifiche politiche, le cui risorse dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio.

Per quanto riguarda il comma 5 e l'obiettivo di incrementare la percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di incentivazione sono poste in carico agli operatori economici.

Con riferimento al comma 6 e alle nuove disposizioni per il calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, la RT evidenzia che tali disposizioni incidono su obiettivi posti a carico degli operatori e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 7 inerente la raccolta differenziata e gli obblighi della pubblica amministrazione la RT afferma che tale previsione contempla oneri in capo ai soggetti privati a supporto dei costi di raccolta differenziata sostenuti integralmente dalle amministrazioni locali. Per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata, i produttori dovranno sostenere almeno l'80% dei costi oggi sostenuti dai Comuni e coperti tramite la TARI. La RT evidenzia quindi, rispetto alla normativa vigente, una nuova entrata per le amministrazioni locali con un effetto perequativo nei confronti dei cittadini che sino ad oggi si trovano a sostenere il 100% di tali costi. Per la RT tale disposizione non determina pertanto oneri a carico della finanza pubblica in quanto anche l'eventuale 20% sarà posto a carico, come oggi, della tassazione generale (TARI).

**Al riguardo**, con riferimento ai criteri informativi dell'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 219 andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio relativamente ai risvolti onerosi discendenti dall'introduzione dell'utilizzo di strumenti economici finalizzati ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e dalla cooperazione tra i soggetti pubblici e privati. In particolare, si segnala che l'utilizzo di strumenti economici, come sottolineato dalla relazione illustrativa, consente al Governo di attivare specifiche politiche con reperimento delle risorse in future leggi di bilancio. Si osserva che secondo la direttiva europea qui in recepimento gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva o altri strumenti e misure appropriati (articolo 4). Inoltre (articolo 11, par.3), se lo Stato membro intende rinviare il termine per il conseguimento degli obiettivi previsti, deve presentare un piano di attuazione comprendente gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Andrebbe quindi chiarito se l'Italia rispetti tali disposizioni anche se in sede di trasposizione si prevede solo un elenco esemplificativo al nuovo allegato L-ter (che ricalca l'allegato IV della direttiva) e le risorse sarebbero reperite con future leggi. A tale proposito sarebbe utile avere un quadro degli strumenti economici già esistenti.

Relativamente al nuovo testo dell'articolo 219-bis e all'obiettivo di incrementare la percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di incentivazione sono poste in carico agli operatori economici, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 222 e l'attribuzione in capo ai produttori di almeno l'80 per cento dei costi sostenuti per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata ed attualmente posti a carico dei comuni e coperti tramite la TARI, andrebbe chiarito se l'incremento dei costi in capo ai produttori potrebbe determinare degli effetti indiretti in termini di riduzione del gettito tributario.

## **Articolo 4**

### ***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)***

La norma integra l'articolo 258 concernente la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e l'articolo 263 relativi ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, nonché per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi e la destinazione dei proventi delle sanzioni, previa riassegnazione al Ministero dell'ambiente, agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5.

**La RT** afferma che le sanzioni in esame sono nuove e, allo stato, il loro gettito non può essere quantificato, neanche in via presuntiva. Alla norma non vengono ascritti effetti di gettito.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni finali)***

Il comma 1 prevede che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si conformino alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare al Ministero dell'ambiente le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei successivi trenta giorni successivi alla comunicazione.

Il comma 3 stabilisce che in difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.

Il comma 4 stabilisce che gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

**La RT** afferma che le disposizioni, di tipo ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6**

### ***(Abrogazioni)***

L'articolo reca una serie di abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto-legge n. 135 del 2018.

**La RT** afferma che la disposizione, di tipo ordinamentale, è priva di effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Articolo 7**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegati)***

La norma apporta modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di adeguarli alle direttive recepite.

Il comma 1 modifica l'allegato C della parte IV del Codice, che riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero, intervenendo sulle operazioni R3, R4 e R5, in linea con quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 31 della direttiva 2018/851, riguardanti, rispettivamente, il Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), il Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici e il Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici.

Il comma 2 sostituisce l'allegato D, che contiene l'elenco dei rifiuti con i relativi codici di classificazione, con l'allegato che riporta il nuovo elenco dei rifiuti europeo presente nella decisione 955/2014.

Il comma 3 integra il disposto dell'allegato E alla parte IV del Codice al fine di recepire, in maniera fedele, i nuovi obiettivi minimi di riciclaggio in materia di imballaggi previsti, per il 2025 e il 2030, dall'art. 1, punto 5), lettera a), della direttiva 2018/852/UE.

Il comma 4 riscrive l'allegato F alla parte IV del Codice, che individua (nelle more di una regolamentazione specifica adottata con l'apposito decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'art. 226, comma 3, del Codice) i requisiti essenziali che devono essere posseduti dagli imballaggi ai fini della loro commercializzazione. La riscrittura in esame in realtà non apporta modifiche sostanziali al testo vigente dell'allegato F, ma si limita più che altro ad una riorganizzazione delle disposizioni dell'allegato medesimo.

Il comma 5 sostituisce l'allegato I con l'allegato III della direttiva 2008/98, recante le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/997.

Il comma 6 introduce un nuovo allegato L-ter alla parte IV del Codice, che riproduce fedelmente l'allegato IV-bis della direttiva 2008/98 (introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851). Tale allegato contiene un elenco di esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra gli esempi elencati si ricordano, in particolare: tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento; regimi di tariffe puntuali; sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati; appalti pubblici sostenibili; ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati; incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata; sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti; promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.

I commi 7 e 8 introducono, rispettivamente, l'allegato L-quater e l'allegato L-quinquies che riportano, il primo, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che



sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, il secondo, le attività che li producono (si tratta della categoria di rifiuti cd. "rifiuti assimilabili" ex articolo 184, comma 2, lettera b) del Codice).

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 8** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce quanto previsto dalla norma.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.